

Repertorio n. 8017

Raccolta n. 5827

Atto integrativo

Esente da imposta di Registro e da imposta di Bollo ai sensi dell'Art. 82 co. 3 e 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventitré del mese di febbraio, alle ore 9,30 (nove e trenta).

In Varese, nel mio studio in Via Luigi Sacco n. 10.

Avanti a me, Nicoletta Borghi, Notaio in Varese, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

è presente

* **Verga Giovanni**, nato a Porto Ceresio il 28 luglio 1944, codice fiscale VRG GNN 44L28 G906F, quale Presidente del Consiglio Direttivo e in rappresentanza dell'Associazione

SULLE ALI Organizzazione di Volontariato

Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS - Sezione delle OdV (Organizzazioni di Volontariato), - a far tempo dal 7 novembre 2022, (senza provvedimento, in seguito alla conclusione della trasmigrazione con decorrenza dei termini), Repertorio n. 86824 - con sede legale in Varese, Via Carrobbio n. 15, ove è domiciliato per la carica, Partita IVA e Codice Fiscale 95071890123, a quanto infra autorizzato in forza di verbale dell'assemblea dei soci in data 20 ottobre 2020 da me ricevuto in pari data Repertorio n. 5855 Raccolta n. 4541, registrato a Varese il 27 ottobre 2020 al n. 28131 serie 1T ed in appoggio ed esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo del giorno 8 febbraio 2023 che, in originale, al presente si allega sotto la lettera "A".

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma, io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale

premesse

-----**che** l'Assemblea dell'Associazione, con atto da me ricevuto in data 20 ottobre 2020, Repertorio n. 5855 Raccolta n. 4541, sopra citato, ha deliberato di adottare un nuovo testo di statuto ai fini di adeguarlo alle previsioni normative di cui al Codice del Terzo Settore;

-----**che** l'Ufficio del Terzo Settore della Provincia di Varese, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, ha già formalmente richiesto ad alcuni Enti di modificare alcuni articoli dello Statuto ed in particolare di eliminare

- la previsione che possano aderire all'Associazione solo le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, in quanto in contrasto con il principio di carattere aperto di tali Enti (artt. 23 e 24 del Codice del Terzo Settore e Sentenza n. 23228/2017 Corte di Cassazione e Circolari Ministeriali nn. 1309/2019 e 18244/2021), nonché

Registrato

Agenzia delle Entrate

di Varese
Registrato

Agenzia delle Entrate

il 10 marzo 2023

di Varese

al n. 7274 Serie 1T

Esatti Euro 0,00

il 10 marzo 2023

al n. 7274 Serie 1T

Esatti Euro 0,00

- la facoltà di cooptazione riconosciuta ai membri del Consiglio Direttivo, in quanto contrastante con i principi di elettività, democraticità, nomina assembleare, uguaglianza e pari opportunità tra gli associati di un ETS costituito in forma di associazione (Nota Ministeriale n. 18244/2021);
- che l'Associazione SULLE ALI Organizzazione di Volontariato non ha, ad oggi, ricevuto dall'Ufficio del Terzo Settore della Provincia di Varese alcuna formale comunicazione e tuttavia, prevedendo anche il proprio Statuto le clausole contestate, intende comunque procedere alle modifiche di cui sopra,

tutto ciò premesso

il signor Verga Giovanni, come sopra autorizzato, dichiara di modificare lo Statuto dell'Associazione:

- eliminando il riferimento alla "maggiore età" dall'articolo 6 punto 1. (quale requisito di ammissione per le persone fisiche) e dall'articolo 6 punto 6. (aventi diritto al voto);
- eliminando dall'Art. 17.1., che prevede la facoltà di cooptazione, la seguente previsione: "Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del quadriennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti."

Pertanto, il tenore letterale degli articoli modificati sarà il seguente:

"Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.
4. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.";

"Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta, mediante invio di mail, almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. La riunione dell'organo di amministrazione può essere validamente tenuta anche esclusivamente in modalità telematica a mezzo teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione."

Invariati i restanti articoli del vigente Statuto sociale.

* * * * *

A questo punto, il Presidente mi consegna il nuovo testo

di Statuto, nella sua formulazione aggiornata e che al presente si allega sotto la lettera "B".

* * * * *

Le spese, imposte e tasse, se dovute, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

Si omette la lettura di quanto allegato per espressa dispensa avutane dal comparente.

Richiesto, ricevo il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto al comparente che con me lo sottoscrive alle ore 9,40 (nove e quaranta).

Occupa sette facciate fin qui di due fogli.

Firmato:

Giovanni Verga

Nicoletta Borghi



VERBALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DEL FEBBRAIO 2023 ad ore 18,00 presso la sede dell'Associazione Via Carrobbio, 15 Varese

Risultano presenti per l'Organo di Amministrazione dell'Associazione "SULLE ALI O.d.V":

Il Presidente Giovanni Verga, la Vice-Presidente Maria Stella Porcelli, i consiglieri in carica BASSETTI Marina, CAVALLI Alessandro.

Assiste la Segretaria dell'Associazione Stefania DELLA VALLE.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dell'Organo di Amministrazione, dichiara lo stesso validamente costituito ed atto a deliberare.

Si passa quindi alla trattazione del seguente argomento iscritto all'Ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche agli artt. 6 e 17 del vigente Statuto, in adeguamento alle previsioni normative del Codice del Terzo Settore, ai fini del perfezionamento iscrizione al RUNTS.

Il Presidente ricorda ai presenti che lo Statuto dell'Associazione è stato modificato in data 20 ottobre 2020 in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 e dell'obbligo ivi previsto di adeguarlo alle norme inderogabili introdotte dalla Riforma;

A partire dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore il Ministero del Lavoro, in forza della competenza in materia di Terzo Settore, ha formulato successivi orientamenti e aggiornamenti interpretativi sulla corretta modalità di adeguamento degli Statuti e applicazione delle novità della riforma;

Con l'avvio di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) gli elenchi delle associazioni iscritte nei registri ODV e APS sono stati trasferiti automaticamente nelle corrispondenti sezioni ODV e APS del RUNTS;

A far data dal 24 febbraio 2022 sono iniziate le attività di verifica da parte degli uffici del Runts su completezza e regolarità formale della documentazione di riferimento di ciascun ente già iscritto nei precedenti registri e trasmigrato nelle nuove sezioni del RUNTS;

*Il Presidente informa che secondo gli orientamenti e aggiornamenti ministeriali formulati con riguardo a **diritto di voto dei minorenni e cooptazione degli amministratori cessati** (nota del 30/11/2021 Ministero del Lavoro) e precisamente con riguardo al **voto dei soci minorenni**, il Ministero ha sottolineato che non sarebbe legittima l'esclusione per statuto del diritto di voto del socio minorenne poiché ne risulterebbe leso lo stesso "status" di socio, ben potendo peraltro esercitarsi il relativo diritto per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale.*

*Con riguardo alla **cooptazione** il Ministero ha sottolineato che l'istituto non risulterebbe richiamato nella normativa riservata agli ETS, né appare conforme con i principi di democrazia che devono ispirare la governance degli enti con qualifica di ETS;*

L'ORGANO di AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente;

RICHIAMATO il vigente Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci nella seduta del 20 ottobre 2020, atto dr. Nicoletta Borghi Notaio in Varese (n. di rep. 5855) registrato all'Agenzia delle Entrate in data 27/10/2020, al n. 28131 serie IT;

CONSIDERATO che l'Ufficio del Terzo Settore della Provincia di Varese, ai fini dell'iscrizione al Runts, ha già formalmente richiesto ad alcuni Enti di modificare alcuni articoli dello Statuto ed in particolare di **eliminare**:

- la previsione che possano aderire all'Associazione solo le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggior età, in quanto in contrasto con il principio di carattere aperto di tali Enti (artt. 23 e 24 del Codice del Terzo Settore e Sentenza n. 23228/2017 Corte di Cassazione e circolari Ministeriali nn. 1309/2019 e 18244/2021);
- la facoltà di cooptazione riconosciuta ai membri del Consiglio Direttivo in quanto contrastante con i principi di elettività, democraticità, nomina assembleare, uguaglianza e pari opportunità tra gli associati di un ETS costituito in forma di associazione;

DATO ATTO che l'Associazione ad oggi non ha ricevuto dall'Ufficio del Terzo Settore della Provincia di Varese alcuna formale comunicazione e tuttavia, prevedendo anche il proprio statuto le clausole contestate, intende comunque procedere alle modifiche di cui sopra,

DATO ATTO altresì che l'ASSEMBLEA dei SOCI convocata in seduta straordinaria in data 20/10/2020 per

l'adozione del nuovo Statuto, alla presenza del Notaio dr.ssa Nicoletta Borghi, ha

** conferito mandato ai componenti del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) affinché, agendo in via tra di loro libera e disgiunta, abbiano a compiere tutti gli adempimenti necessari o anche solo opportuni per l'approvazione dello Statuto da parte delle competenti Autorità, in particolare ai fini dell'iscrizione al Registro delle ODV prima e al Runts poi, con l'espressa facoltà di apportare allo steso ogni e qualsiasi modifica ed integrazione a tal fine richiesta, dando sin da ora, per rato, valido ed approvato il loro operato" ;*

RITENUTO pertanto di procedere alle modifiche agli artt. 6 e 17 come sopra indicate, adeguando conseguentemente lo Statuto vigente;

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA:

1 - DI PROCEDERE alla modifica degli artt. 6 e 17 del vigente Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 20 ottobre 2020, al fine di renderli adeguati e coerenti a quanto richiesto dal D.Lgs. 117/2017 nell'interpretazione offerta dal Ministero del Lavoro:

- eliminando il riferimento alla "maggiore età" dall'art. 6 punto 1 e dall'art. 6 punto 6.
- Eliminando la facoltà di cooptazione dall'art. 17 punto 1.

2 - DI APPROVARE e DI ADOTTARE il nuovo testo di Statuto con gli articoli modificati che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.


3 - AUTORIZZARE il Sig Verga Giovanni in nome e per conto dell'Associazione a compiere tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento, da espletarsi avanti il Notaio dr.ssa Nicoletta Borghi.

Ai fini fiscali il Presidente dichiara che il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 5 e 104, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, toglie la seduta e scioglie il Consiglio alle ore 18.30

Il Presidente

Il Segretario



Allegato "B" al Rep. 8017/5827

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata

SULLE ALI Organizzazione di Volontariato

di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, s.m.i.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Varese. La sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale è:

favorire, sostenere e promuovere anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti e/o Istituti pubblici o privati, iniziative che abbiano per oggetto l'assistenza

continua agli ammalati affetti da malattie inguaribili evolutive verso il fine vita.

2. L'Associazione agendo senza scopo di lucro, persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; è inoltre vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'Associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'art. 8, c.2, D.Lgs. 117/17, s.m.i.

3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione stessa.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 s.m.i., lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare l'associazione si propone di:

a. contribuire a ridurre le sofferenze fisiche, psichiche, sociali e spirituali delle persone affette da malattie inguaribili, evolutive verso il fine vita, operando in qualsiasi *setting* di cura scelto dal paziente, fornendo, a titolo di esempio, supporto al personale di strutture dedicate alla cura di malattie evolutive inguaribili, pubbliche, private o convenzionate, con personale

adeguatamente formato per offrire supporto psicologico, relazionale e sanitario ai pazienti e loro familiari;

b. permettere loro di vivere una vita dignitosa nell'assistenza continua e attenta fino all'ultimo istante, aiutando le famiglie ad accogliere ed assistere fino all'ultimo i propri cari, possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia, attraverso servizi domiciliari o presso l'hospice;

c. offrire ai pazienti attività diversionali (es. musicoterapia, arteterapia, aromaterapia, pet-therapy, ecc.) che migliorino la qualità della vita;

d. promuovere e diffondere la cultura delle cure palliative con ogni mezzo idoneo;

e. promuovere la pratica del volontariato, formare, anche tramite idonee strutture esterne, i volontari destinati al sostegno al malato e alle famiglie;

f. sostenere centri di ricerca e strutture sanitarie impegnati nell'ambito delle malattie incurabili evolutive verso il fine vita;

g. collaborare con Enti del terzo settore e realtà senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative e progettualità condivise.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubbli-

co.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

4. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Organo di Amministrazione.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento, o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regola-

menti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione;

d) mantenere un comportamento conforme alle finalità della associazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione

- in caso di mancato pagamento per 2 (due) anni, anche non consecutivi, della quota associativa entro il termine previsto ed altresì per mancata partecipazione;

- in caso di mancata partecipazione, in proprio o per delega, per due volte consecutive, all'assemblea degli associati.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

5. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro sessanta (60) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono svolte a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese vive, preventivamente

concordate ed autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, secondo opportuni parametri validi per tutti, preventivamente stabiliti dall'organo di amministrazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. I volontari devono essere in regola con quanto previsto dalle norme e regolamenti interni della struttura in cui operano.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo nei casi previsti dalla legge o per decisione assembleare;
- e) il Revisore Legale dei Conti, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di quattro (4) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il re-

visore legale dei conti, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese preventivamente concordate ed autorizzate effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente, in assenza dal socio presente più anziano di età.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione, purchè iscritti nell'apposito libro dei soci da almeno tre mesi.

7. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

* sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e l'eventuale relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad

esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con

altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro degli associati.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei pre-

senti; in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di un terzo (1/3) dei soci iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. 5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro degli associati.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Può essere visionato

da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 - Organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono

la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 4 (quattro) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) deliberare l'ammontare della quota sociale annua;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e

autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all'esclusione di soci;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l) eleggere il Presidente e il vice Presidente o più vice presidenti;

m) nominare il segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione, oppure anche tra i non soci;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta, mediante invio di mail, almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. La riunione dell'organo di amministrazione può essere validamente tenuta anche esclusivamente in modalità telematica a mezzo teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componen-

ti.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione stesso e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione

ne nei confronti di terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di

Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali, garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto de-

gli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art. 21 - Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organi-

simo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico va-

lore e di servizi;

h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successi-

ve modifiche.

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di

attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nelle more della costituzione e della operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, resta in vigore la normativa previgente.

Firmato:

Giovanni Verga

Nicoletta Borghi

Certifico io sottoscritta Nicoletta Borghi, Notaio in Varese, iscritto al Collegio Notarile di Milano, ai sensi dell'art. 22 comma 2 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico conservato nei miei atti.

Copia da me digitalmente firmata, in data odierna, utilizzando la mia smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certificato n. 29708).

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 del C.A.D., la produzione della presente sostituisce quella dell'originale.

Varese, 14 marzo 2023